




Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 58 2012

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

Videosorveglianza

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la *newsletter* n. 364 del 23 ottobre 2012, ha reso noto la illiceità del trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza collocato all'interno di una azienda (nella specie, un *call center*) che, oltre a riprendere il locale dove erano posizionate le postazioni del computer, ne rilevava anche l'audio. L'Autorità Garante ha rilevato che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), **“Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”**. L'installazione dovrà avvenire anche nel rispetto di quanto sancito dal **Provvedimento del Barante sulla videosorveglianza del 2010**.

Newsletter n. 364 del 23 ottobre 2012

Vietato "spiare" i lavoratori

"Spente" dal Garante presso un call center 4 telecamere, 3 con apparecchi di ripresa audio

Il Garante per la privacy ha vietato l'uso di un sistema di videosorveglianza in grado di captare anche le conversazioni dei dipendenti. Le telecamere installate presso un call center all'ingresso della sede e nei locali dove sono collocate le postazioni di lavoro sono state "spente" dall'Autorità che ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali dei dipendenti. L'impianto composto da quattro telecamere orientabili e dotate di zoom, di cui tre in grado di captare anche l'audio all'interno del call

center, era segnalato da cartelli, privi però di alcune informazioni obbligatorie, affissi in prossimità dei luoghi ripresi. [...] L'eventuale riattivazione delle telecamere dovrà avvenire nel rispetto dello Statuto dei lavoratori, che ammette l'installazione di sistemi audiovisivi, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, solo in presenza di particolari esigenze aziendali organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, previo accordo con le rappresentanze sindacali. In assenza di un tale accordo è necessaria l'autorizzazione del competente ufficio periferico del Ministero del lavoro. Dagli accertamenti ispettivi è emerso invece che la società non è stata in grado di dimostrare l'esistenza delle menzionate esigenze aziendali che giustificassero l'installazione dell'impianto, né aveva rispettato la procedura prevista dalla legge. Il trattamento dei dati svolto presso il call center è risultato quindi illecito. Il sistema effettuava, di fatto, un controllo a distanza dei lavoratori vietato dalla legge, aggravato, peraltro, dalla presenza di un impianto in grado di captare l'audio di quanto accadeva negli ambienti di lavoro. Gli atti riguardanti la società, già sanzionata per non aver informato correttamente i dipendenti della presenza delle telecamere, saranno trasmessi alla magistratura per la valutazione di eventuali profili penali connessi all'installazione del sistema audiovisivo.

Per praticità di riscontro, qui di seguito vengono riassunte alcune delle violazioni della normativa in materia di installazione di impianto di videosorveglianza più frequentemente rilevante dal Garante della Privacy e le sanzioni corrispondentemente comminate:

| Articoli Codice Privacy | Illecito | Sanzione |
|--|---|--|
| 161 | Omessa o inidonea informativa all'interessato | Pagamento di una somma da € 6.000,00 a € 36.000,00 |
| Art. 162, comma 2 bis, c. e Art. 169 | Omessa adozione delle misure minime di sicurezza (es. designazione per iscritto delle persone fisiche autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e a visionare le immagini) | Pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 120.000,00 + arresto sino a 2 anni |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Art. 162, comma 2-ter, | Mancato rispetto dell'art. 4 St. Lav. (<i>"Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti"</i>) | Pagamento di una somma da € 30.000,00, a € 180.000,00 |
| Art. 162, comma 2-ter, | Mancata cancellazione delle immagini entro il termine previsto | pagamento di una somma da € 30.000,00, a € 180.000,00 |

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti.



17 dicembre 2012

I migliori saluti.
Mirella Dott.ssa Saavedra

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa

casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.